

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	1 di 28

**Regolamento per la certificazione delle
attrezzature a pressione
Direttiva PED 2014/68/UE
Moduli: B (PROGETTO E PRODUZIONE), C2, F, G**

**Regolamento di ispezione delle attrezzature a
pressione
Direttiva PED 2014/68/UE
Modulo A2**

Revisione	Data	Descrizione delle modifiche	Redatto da	Approvato da
1	05/09/2012	Prima Emissione	RGQ Sergio Boero	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
2	14/11/2012	Variazione per adeguamento rispetto a procedura Acquisizione Ordine e Procedura erogazione servizio	RGQ Sergio Boero	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
3	10/04/2013	Recepimento rilievi Accredia e modifica modulistica	RGQ Sergio Boero	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
4	28/10/2013	Introduzione nuova modalità recepimento del Regolamento	RGQ Sergio Boero	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
5	12/11/2013	Introduzione nuova modalità di presentare ricorso / reclamo mediante sito web e utilizzo marchio Accredia da parte del Cliente Tecno	RGQ Sergio Boero	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
6	26/10/2014	Recepimento norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012	RGQ Sergio Boero	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
7	16/02/2016	Aggiornamento nuova Direttiva PED 2014/68/UE	RGQ Sergio Boero	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
8	04/10/2016	Recepimento commenti verifica documentale Accredia per rifusione Direttiva	RGQ <i>Elke St</i>	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
9	14/11/2016	Recepimento commenti verifica documentale Accredia Rif. DC2016SPC233 del 09/11/2016 (rinnovo schema PRD)	RGQ <i>Elke St</i>	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
10	27/10/2018	Modifica § 6.1 q), § 9.7 e § 16.2	RGQ <i>Andrea Olivero</i>	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
11	22/07/2022	UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – Mod. A2	RGQ <i>Giuseppe Pando</i>	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>
12	30/03/2023	Revisione § 6.1-Doveri dell'organizzazione § 6.2-Diritti dell'organizzazione	RGQ <i>Giuseppe Pando</i>	Direzione <i>Vipiteari Carla</i>

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	2 di 28

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2.	TERMINI E DEFINIZIONI	4
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4.	MODALITA' DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO	5
5.	CONDIZIONI GENERALI	5
6.	DIRITTI E DOVERI	5
6.1	DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE	5
6.2	DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE	7
6.3	DIRITTI E DOVERI DI TECNO.....	7
7.	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E DI ISPEZIONE	9
7.1	CONDIZIONI GENERALI.....	9
7.2	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE O DI ISPEZIONE ED AVVIO ITER CERTIFICATIVO	9
7.3	DOCUMENTAZIONE TECNICA	10
8.	MODULO B	10
8.1	ESAME UE DEL TIPO – TIPO DI PROGETTO.....	10
8.2	ESAME UE DEL TIPO – TIPO DI PRODUZIONE	11
9.	OBBLIGHI DEL FABBRICANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI IDENTIFICATI E DI TECNO IN FASE DI VALUTAZIONE DEI PRODOTTI PER I MODULI A2 (ISPEZIONE), B DI PRODUZIONE, C2, F, G.....	12
9.1	OBBLIGHI DEL FABBRICANTE.....	12
9.2	DOCUMENTAZIONE FINALE	14
9.3	VALUTAZIONE (VERIFICA) FINALE.....	14
9.4	CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE (MODULO F).....	15
9.5	CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITA' (MODULO G)	15
9.6	RAPPORTI DI VALUTAZIONE	15
9.7	RILASCIO DEL CERTIFICATO	15
9.8	SORVEGLIANZA SUL PRODOTTO / ISPEZIONE (MODULI A2, C2)	17
	Modalità di riferimento al Certificato di Ispezione.....	17
10.	MARCATURA CE	18
10.1	APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE.....	18
10.2	IRREGOLARE APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE.....	18
10.3	USO DEL CERTIFICATO	18
11.	RICHIESTA DI MODIFICHE DA PARTE DEL FABBRICANTE	19
12.	SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO	19
13.	MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE	20
14.	CONDIZIONI ECONOMICHE	21
15.	RISERVATEZZA	21
16.	RICORSI E RECLAMI.....	22
	La presentazione di reclami o ricorsi, il loro esame e le relative decisioni, non danno luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria nei confronti del reclamante o ricorrente.	22

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	3 di 28

16.1	RECLAMI	22
16.2	RICORSI.....	23
17.	CONTROVERSIE/CONTENZIOSI	25
18.	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO/ MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE	25
19.	REGISTRAZIONE DEI RECLAMI RICEVUTI DAL PRODUTTORE	25

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	4 di 28

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da Tecno S.r.l. (di seguito denominata "Tecno") per la gestione delle attività di certificazione per tubazioni, attrezzature ed insiemi a pressione secondo i moduli di valutazione della conformità B, C2, F e G e di ispezione secondo il modulo di valutazione A2 della Direttiva 2014/68/UE, nonché le pertinenti responsabilità da parte del Fabbricante che abbia dato formale incarico a Tecno di attuare l'iter di certificazione o di ispezione.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Agli effetti di questo Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- *Fabbricante*: la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;
- *Rappresentante autorizzato*: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- *Stabilimento o Officina*: sito in cui il Fabbricante o il suo subfornitore produce le attrezzature a pressione;
- *Modulo*: procedura di valutazione della conformità definita nell'allegato III alla direttiva.
- *Dichiarazione di conformità*: documento secondo il quale il Fabbricante dichiara che il prodotto è conforme alla normativa di riferimento;
- *Marchatura CE*: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
- *Controllo sul prodotto ad intervalli casuali*: procedura mediante la quale l'organismo notificato accerta che la verifica finale sia svolta in base al punto 3.2 dell'allegato I della direttiva e preleva esemplari ai fini del controllo;
- *Normativa di riferimento*: normativa che rispetta integralmente le disposizioni della Direttiva 2014/68/UE.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
- Direttiva PED 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
- Regolamento CE 1272/2008
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA) negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- Guide IAF / EA Applicabili

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	5 di 28

Tecno, nello svolgimento delle proprie attività, applica inoltre quanto disposto “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Per tutti i documenti soggetti a revisione si faccia riferimento allo stato di revisione corrente.

4. MODALITA' DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tecnoped.it o comunque è possibile richiederne una copia. I clienti che hanno ricevuto il presente Regolamento e che hanno contratti ancora aperti con Tecno vengono informati tramite mail in caso di modifica del Regolamento stesso. È responsabilità del Cliente avere la versione aggiornata del Regolamento scaricandolo dal sito o chiedendone copia all'Organismo stesso.

Il Regolamento è parte integrante del contratto tra le parti e viene accettato integralmente dal Cliente all'atto della sottoscrizione della Domanda di certificazione [o di ispezione](#).

5. CONDIZIONI GENERALI

Lo schema di certificazione / [ispezione](#) comprende le seguenti fasi principali a seconda del modulo prescelto:

- Presentazione della domanda da parte del Fabbricante;
- Presentazione della documentazione per esame progetto da parte del Fabbricante: disegni, calcoli, analisi dei rischi, RES, PMA, manuale d'uso e manutenzione, qualifiche procedimenti di saldatura e qualifiche saldatori, piano di controllo;
- Esame della documentazione ed emissione del certificato di approvazione del progetto (per il modulo B Esame UE del tipo – tipo di progetto);
- Visite per esame di tipo, verifiche o sorveglianza;
- Riesame delle informazioni e dei risultati relativi alle valutazioni eseguite;
- Delibera della certificazione;
- Rilascio della certificazione / [verbale di ispezione](#).

Il Fabbricante deve accettare le condizioni definite nel presente regolamento e nell'offerta redatta da Tecno.

Il Fabbricante deve consentire il libero accesso agli ispettori di Tecno sul luogo di fabbricazione o di immagazzinamento per consentire agli stessi di espletare le attività previste dai moduli applicabili.

Il Fabbricante, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire agli ispettori di Tecno le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, e assicura l'adozione di tutte le precauzioni possibili per la protezione della salute degli ispettori.

6. DIRITTI E DOVERI

6.1 DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione richiedente la Certificazione [o l'ispezione relativa al Modulo A2](#) deve:

- a) Rispettare le prescrizioni del presente Regolamento ed informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che siano riferibili ai requisiti indicati;

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	6 di 28

- b) Fornire tutta la documentazione tecnica (come previsto da ciascun Modulo di cui all'Allegato III della Direttiva PED) relativa al prodotto da certificare in lingua italiana (eventualmente può essere accettata la lingua inglese), necessaria alla valutazione dello stesso ed a conservare per almeno 10 (dieci) anni tutta la documentazione tecnica inerente l'impianto certificato;
- c) Mettere a disposizione gli esemplari, eventuali campioni o il prototipo per l'esecuzione della verifica finale prevista dalla Direttiva e tutte le verifiche e prove necessarie, garantendo al personale ispettivo di Tecno accesso ai locali di fabbricazione del prodotto;
- d) Non commercializzare prodotti prima della conclusione con esito positivo dell'iter di Certificazione/ **Ispezione**;
- e) Comunicare a Tecno eventuali modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione/ **ispezione**, come a titolo esemplificativo, le modifiche apportate al prodotto oggetto di certificazione **o di ispezione** e/o al relativo processo di produzione;
- f) Mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati e rendere disponibile su richiesta di Tecno, tali registrazioni; adottare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione **o dell'ispezione**, documentare le azioni adottate e tenerle a disposizione di Tecno per un eventuale esame;
- g) Consentire, nel periodo di validità del contratto e del certificato (ove applicabile), lo svolgimento delle attività di sorveglianza sulla produzione;
- h) Fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da Tecno;
- i) Informare Tecno in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, apertura nuove sedi e/o succursali, cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi. Fornire, in caso di rinnovo della certificazione, i dati aggiornati relativi al prodotto nonché gli eventuali reclami ricevuti;
- j) Assolvere al pagamento delle cifre pattuite nei tempi e nelle modalità concordate;
- k) Conformarsi ai requisiti dell'organismo di certificazione riportati nel paragrafo 10 del presente documento nel fare riferimento allo stato di certificazione/ **ispezione**;
- l) Fare affermazioni nei riguardi della certificazione/ **ispezione** solo in riferimento agli scopi per i quali la stessa viene rilasciata, utilizzare i documenti di certificazione/ **ispezione** rilasciati secondo quanto disposto dal presente Regolamento e dalle norme nazionali ed internazionali ed evitare di fare, né consentire ad altri di fare, affermazioni o utilizzare i documenti relativi alla certificazione/ **ispezione** o parte di essi, in modo da poter trarre in inganno riguardo la propria certificazione/ **ispezione**;
- m) Non lasciare intendere che la certificazione/ **ispezione** si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione;
- n) Non utilizzare la propria certificazione/ **ispezione** in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione,
- o) Interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che facciano riferimento alla certificazione/ **ispezione**, nel caso di sospensione o di revoca della stessa;
- p) Fatto salvo quanto riportato al successivo punto 6.2, garantire ai verificatori di Tecno e al personale di Tecno in affiancamento/addestramento, in supervisione o in veste di osservatori (per attività di

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	7 di 28

monitoraggio in campo) l'accesso ai prodotti oggetto di certificazione/**ispezione**, alle aree ove questi si trovano ed alla documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione delle attività di certificazione/**ispezione** e, ove necessario, mettere a disposizione il proprio personale per quanto riguarda l'accesso ai luoghi dove sono ubicati gli elementi da sottoporre ad certificazione/**ispezione**;

- q) Garantire (senza oneri aggiuntivi a carico del Cliente), anche senza preavviso, l'accesso agli elementi oggetto di certificazione/**ispezione**, alle aree ove questi si trovano ed alla documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione delle attività di certificazione/**ispezione**, agli Ispettori ed Esperti Tecnici ed Osservatori di Accredia e/ di altri organismi di autorizzazione e/o notifica, in accompagnamento agli ispettori di Tecno, pena la sospensione delle attività di certificazione;
- r) In caso di scadenza, o ritiro/revoca, sospensione della certificazione/**ispezione**, restituire i certificati e cessare di utilizzare riferimento alla certificazione/**ispezione** ed adotti qualsiasi altra misura richiesta;
- s) Rendersi disponibili ad eventuali verifiche supplementari richieste sia da parte di Tecno sia da parte dell'Ente di Accredimento. Tali verifiche sono eseguite a fronte di segnalazioni gravi che coinvolgono il prodotto;
- t) Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a Tecno le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale Tecno, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e ad operare con Tecno ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza
- u) Non avere presentato analogha richiesta di certificazione/**ispezione** ad altro Organismo Notificato;
- v) Soddisfare sempre i requisiti di certificazione/**ispezione**, compresa l'attuazione di opportune modifiche quando queste siano comunicate da Tecno.

6.2 DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione in possesso della certificazione/**verbale di ispezione**:

- a) Deve apporre il numero identificativo dell'Organismo di certificazione Tecno (n° 1214) accanto al marchio CE previsto dalla Direttiva nei modi previsti dalla stessa;
- b) Può pubblicizzare l'avvenuta certificazione/**ispezione** nei modi che ritiene più opportuni, purché rispetti le indicazioni riportate nel presente regolamento;
- c) Può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché Tecno possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- d) Può chiedere la sostituzione degli ispettori di Tecno qualora vi siano motivati fondati motivi, dandone comunicazione scritta a Tecno;
- e) Può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori dandone comunicazione scritta a Tecno,
- f) Può richiedere a Tecno il Certificato su qualunque tipo di supporto a condizione che si faccia carico dei relativi costi.

6.3 DIRITTI E DOVERI DI TECNO

Tecno si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente ed ispettori esterni per la effettuazione delle attività di valutazione della conformità.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	8 di 28

I doveri di Tecno sono:

- a) Mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la certificazione/ispezione;
- b) Predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione/ispezione iniziale e di mantenimento (quando applicabile), comprendente la domanda di certificazione/ispezione, le attività di valutazione iniziali e le attività di sorveglianza, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione/ispezione ed il processo di rinnovo (quando applicabile);
- c) Applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione/ispezione stessa;
- d) Qualora ne sia formalmente informato, comunicare agli organi competenti ed all'ente di Accredimento (se applicabile) i casi in cui aziende certificate sono coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla Sicurezza;
- e) Comunicare preventivamente al Fabbricante la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento o di altri Enti aventi diritto ed ottenere il consenso da parte del Fabbricante se l'ispezione è subappaltata;
- f) Garantire l'imparzialità, l'indipendenza e la competenza dell'Organismo e tutte le persone coinvolte nelle attività. A tal fine è stato costituito un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che assolve ai compiti di seguito evidenziati: affiancare l'organismo nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle proprie attività di certificazione/ispezione; contrastare ogni tendenza, da parte dell'organismo di certificazione, che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione/ispezione; fornire suggerimenti su aspetti che potrebbero interagire nel rapporto di fiducia sottinteso ad una attività di certificazione/ispezione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico; valutare e verificare, almeno una volta all'anno, l'imparzialità degli audit, delle certificazioni/ispezione e dei processi decisionali dell'organismo di certificazione; esaminare annualmente una relazione della Tecno circa l'analisi delle minacce all'imparzialità e le azioni intraprese o da intraprendere in merito, giudicare l'adeguatezza di tali azioni ed in caso di ritenuta inadeguatezza prescrive azioni correttive e verificarne l'attuazione; accertare che la Tecno abbia provveduto ad una verifica almeno annuale della perdurante inesistenza di ragioni di conflitto di interesse tra gli organi anche tecnici delle società, i dipendenti ed il personale esterno da una parte, e i soggetti certificati dall'altra, approvare il tariffario di Tecno e verificare e segnalare possibili clausole dei regolamenti che possano compromettere l'imparzialità e l'indipendenza dell'organismo;
- g) Impegnarsi ad accettare eventuali segnalazioni motivate provenienti dai Clienti per quanto riguarda possibili incompatibilità di incarico di soggetti coinvolti nelle attività ispettive, che possano mettere in dubbio l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
- h) Garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi originati dalla propria attività al Cliente;
- i) Informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'accreditamento e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto da parte delle Autorità competenti; in ogni caso Tecno non è in alcun modo responsabile per eventuali danni

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	9 di 28

causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Tecno, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

7. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE **E DI ISPEZIONE**

7.1 CONDIZIONI GENERALI

Il Fabbricante o uno dei soggetti aventi titolo di cui specificato in seguito, per attivare l'iter certificativo con Tecno, deve far pervenire una richiesta di offerta (M/RDO/12) contenente almeno i seguenti dati:

- Nome e indirizzo del richiedente;
- Indirizzo dello stabilimento ove è prodotta l'attrezzatura;
- Tipo e descrizione della tubazione/attrezzatura/insieme di cui è richiesta la certificazione UE, **valutazione ispettiva (modulo A2)**;
- nome della persona incaricata dei contatti con Tecno
- soggetto, consulente, titolare di brevetti o progetti collegati ai prodotti richiesti.

Tecno, previa verifica dell'applicabilità della richiesta, trasmette al richiedente un'offerta economica specifica e/o il tariffario standard.

Nell'ipotesi in cui dall'istruttoria iniziale si ravvisassero situazioni di possibili conflitti di interesse che possano compromettere l'imparzialità, l'indipendenza e la terzietà di Tecno, l'Amministrazione/Segreteria comunica al cliente l'impossibilità di procedere con l'offerta e la rinuncia dell'erogazione del servizio.

7.2 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE **O DI ISPEZIONE** ED AVVIO ITER CERTIFICATIVO

A seguito dell'accettazione dell'offerta, Tecno invia al Fabbricante il modulo ufficiale di domanda di certificazione/**ispezione** (Domanda di certificazione tubazioni M/DCT/72; Domanda di certificazione attrezzature M/DCA/73; Domanda di certificazione insieme M/DCI/74) dove è espressamente richiamato il presente Regolamento (A/R/25). La Domanda di Certificazione/Ispezione ufficiale è ritornata alla Tecno opportunamente compilata e firmata da un rappresentante del richiedente opportunamente autorizzato, accettando in tal modo le clausole ivi riportate ed il regolamento generale (A/R/25).

All'atto della attivazione della verifica o in fase di offerta, Tecno indica al Fabbricante il nominativo dell'ispettore incaricato della visita ispettiva o della sorveglianza presso il Fabbricante.

Il Fabbricante ha il diritto di chiederne la sostituzione, entro 5 giorni, dandone motivata comunicazione scritta a Tecno. Tecno si riserva comunque la possibilità di sostituire successivamente le persone incaricate.

Le cancellazioni di interventi già programmati dovranno pervenire per iscritto entro un (1) giorno lavorativo dalla data di intervento. In caso contrario Tecno si riserva la possibilità di addebitare un importo forfettario di € 200,00 (Euro duecento/00). In ogni caso verranno addebitate tutte le spese sostenute da Tecno per la pianificazione delle attività.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	10 di 28

7.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica predisposta dal Fabbricante deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura ai requisiti della direttiva. Essa deve includere, ove applicabile:

- Denominazione o descrizione generale della tubazione/attrezzatura/insieme;
- Disegni di progetto e di fabbricazione con l'indicazione dei materiali, delle specifiche di saldatura e delle prove previste;
- Schemi dei circuiti e dei componenti e descrizione del funzionamento (ove necessario ed in particolare per gli insiemi);
- Riferimento alla normativa tecnica adottata;
- Risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti;
- Rapporti sulle prove effettuate;
- Ogni altro documento richiesto dall'allegato III della Direttiva 2014/68/UE.

La documentazione deve essere comunque conforme alle disposizioni della direttiva applicabili al modulo rispettivo. La documentazione è conservata dal Fabbricante per un periodo minimo di dieci anni dalla data di fine fabbricazione e tenuta a disposizione delle autorità responsabili del controllo di mercato. Tecno conserva una copia del certificato con allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica. La documentazione deve essere inviata a Tecno per esame e approvazione, ove previsto dal modulo di valutazione della conformità applicabile.

8. MODULO B

8.1 ESAME UE DEL TIPO – TIPO DI PROGETTO

Per l'esame UE del tipo – tipo progetto il fabbricante sottopone a Tecno la documentazione di cui al punto 7.3, prevista per il modulo di valutazione richiesto per l'emissione del certificato di approvazione del progetto.

Questi certificati hanno una validità di 10 anni rinnovabili, a meno di aggiunte o modifiche ai tipi di attrezzature oggetto del certificato o di aggiornamenti della normativa utilizzata nella progettazione e nella costruzione che portino al mancato soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza del progetto inizialmente approvato.

Tecno esamina la documentazione per l'esame progetto e verifica la conformità della stessa alla normativa di riferimento indicata dal Fabbricante. Nel caso la normativa di riferimento non sia armonizzata, anche solo parzialmente, Tecno verifica la conformità della normativa ai principi essenziali di sicurezza della direttiva.

In particolare, Tecno:

- approva la valutazione particolare dei materiali utilizzati quando questi ultimi non siano conformi alle norme armonizzate oppure ad una approvazione europea dei materiali;
- approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza.

Se il progetto presentato non soddisfa le disposizioni della direttiva, Tecno invia al Fabbricante i commenti al progetto al fine di ottemperare i requisiti della direttiva. Il Fabbricante, dopo averli esaminati e risolti entro i tempi tecnici necessari alla realizzazione presenta entro 20 giorni il cronoprogramma delle previste scadenze realizzative delle modifiche e quindi, o in soluzione unica o allo scadere del cronoprogramma di cui sopra,

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	11 di 28

inoltra la documentazione definitiva a Tecno per l'approvazione finale. Decorso i 20 giorni senza alcuna risposta il processo certificativo è annullato.

Se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva, Tecno rilascia, per il modulo B un attestato di conformità/certificato di esame UE del tipo della progettazione.

Il certificato contiene i risultati dell'esame effettuato e le eventuali condizioni da rispettare per la validità del certificato stesso.

Si fa notare che il metodo sperimentale di progettazione non è consentito in connessione con il modulo B di progetto.

Tecno segue l'evoluzione del processo tecnologico generalmente riconosciuto e provvede ad informarne tempestivamente il Fabbricante, a mezzo raccomandata AR e/o PEC, richiedendo eventuali ulteriori verifiche e/o prove integrative e l'adeguamento della documentazione entro termini prestabiliti. Qualora il Fabbricante non ottemperi ai nuovi obblighi il certificato viene sospeso/revocato secondo quanto stabilito al paragrafo 12 del presente Regolamento.

Il Fabbricante si impegna a monitorare l'evoluzione normativa al fine di assicurare la conformità dell'attrezzatura ai Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva, a comunicare aggiunte o modifiche al tipo approvato ed oggetto del certificato per richiederne l'approvazione da parte di Tecno, pena la revoca del certificato. Infine, il fabbricante deve informare TECNOS di tutte le modifiche al progetto approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza o sulle condizioni di validità del certificato.

8.2 ESAME UE DEL TIPO – TIPO DI PRODUZIONE

Per l'esame UE del tipo - tipo di produzione, il Fabbricante deve mettere a disposizione di Tecno, in aggiunta a quanto richiesto al punto 7.3, un campione rappresentativo della famiglia oggetto di certificazione, in modo da permettere a Tecno di verificare la conformità dell'esemplare prodotto alla documentazione di cui al punto 7.3.

Il campione può coprire più varianti di un'attrezzatura a pressione, purché le differenze fra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza. Tecno può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.

Tecno esamina la documentazione di cui al punto 7.3 ed effettua le verifiche elencate nel § 8.1. In caso positivo, rilascia l'attestato di approvazione del progetto. Se il progetto presentato non soddisfa le disposizioni della direttiva, Tecno invia al Fabbricante i commenti al progetto al fine di ottemperare i requisiti della direttiva. Il Fabbricante, dopo averli esaminati e risolti inoltra la documentazione definitiva a Tecno per l'approvazione finale, pena l'interruzione dell'iter certificativo.

Tecno successivamente verifica che l'esemplare presentato sia stato costruito in accordo alla documentazione tecnica e che lo stesso sia rappresentativo della produzione prevista. Quindi effettua gli esami e le prove appropriate sull'esemplare stesso. Dette prove includono sempre l'esame visivo e dimensionale e la prova a pressione. Altre prove distruttive e non distruttive vengono fatte eseguire, come previsto nella normativa di riferimento, da parte del fabbricante.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	12 di 28

Se i risultati sono soddisfacenti, Tecno rilascia il certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, valido 10 anni dalla data di emissione.

Il Certificato può essere rinnovato per ulteriori 10 anni a seguito di domanda di rinnovo di certificazione a Tecno, a seguito della quale Tecno emetterà una specifica offerta.

Tecno segue l'evoluzione del processo tecnologico generalmente riconosciuto e provvede ad informarne tempestivamente il Fabbricante, a mezzo raccomandata AR e/o PEC, richiedendo eventuali ulteriori verifiche e/o prove integrative e l'adeguamento della documentazione entro termini prestabiliti. Qualora il Fabbricante non ottemperi ai nuovi obblighi il certificato viene sospeso/revocato secondo quanto stabilito al paragrafo 12 del presente Regolamento.

Il Fabbricante si impegna a monitorare l'evoluzione normativa al fine di assicurare la conformità dell'attrezzatura ai Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva, a comunicare aggiunte o modifiche al tipo approvato ed oggetto del certificato per richiederne l'approvazione da parte di Tecno, pena la revoca del certificato. Infine, il fabbricante deve informare TECNOS di tutte le modifiche al progetto approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza o sulle condizioni di validità del certificato.

9. OBBLIGHI DEL FABBRICANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI IDENTIFICATI E DI TECNOS IN FASE DI VALUTAZIONE DEI PRODOTTI PER I MODULI A2 (ISPEZIONE), B DI PRODUZIONE, C2, F, G.

9.1 OBBLIGHI DEL FABBRICANTE

Per la verifica finale il Fabbricante tiene a disposizione la documentazione di cui al punto 9.2 seguente. Il Fabbricante appone la marcatura CE seguita dal numero identificativo dell'Organismo **Notificato** di ~~certificazione~~ (n. 1214 per Tecno) su ciascuna tubazione/attrezzatura e redige una dichiarazione di conformità, come previsto dall'Allegato IV della Direttiva, a seguito dell'esito positivo dell'iter di certificazione.

Il Fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica e di prova per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima tubazione/attrezzatura/insieme.

All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 4 Direttiva 2014/68/UE, paragrafi 1 e 2, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 4 Direttiva 2014/68/UE, paragrafo 3, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 per le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2. Qualora la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui sopra, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	13 di 28

continui a essere conforme alla direttiva di riferimento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche delle attrezzature a pressione o degli insiemi, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e di altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. I fabbricanti garantiscono che sulle loro attrezzature a pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle attrezzature. I fabbricanti indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato tali attrezzature a pressione o tali insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi alla Direttiva 2014/68UE, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato nel cui caso gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva 2014/68/UE, e l'obbligo di redigere una documentazione tecnica cui fa riferimento l'articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato in oggetto. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato;

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	14 di 28

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi;

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

9.2 DOCUMENTAZIONE FINALE

I seguenti documenti, parte integrante del fascicolo tecnico, devono essere disponibili per la verifica finale di cui al punto 9.3:

- Disegno costruttivo dell'attrezzatura e/o schema dell'insieme;
- Risultati dei calcoli di progettazione o rapporto di prova per il metodo sperimentale;
- Documenti di controllo dei materiali/dichiarazione di conformità dei componenti dell'insieme e certificati dei materiali e del materiale d'apporto per saldatura;
- Mappa della rintracciabilità e relative procedure che assicurano la rintracciabilità;
- Diagramma relativo al trattamento termico (se previsto);
- Procedure di fabbricazione (ad esempio formatura, smussatura, ecc.);
- Piano di fabbricazione e controllo debitamente compilato e firmato;
- Qualifiche dei procedimenti di saldatura;
- Qualifica del personale che effettua le giunzioni permanenti;
- Rapporti di controlli non distruttivi e distruttivi;
- Attestazione della qualifica del personale che effettua le prove non distruttive;
- Rapporti sulla presenza di eventuali difetti o scarti di produzione;
- Rapporto di prova a pressione (idraulica, pneumatica/tenuta) e relativa documentazione inerente la taratura dello strumento utilizzato;
- Nel caso di un insieme, verbale di verifica dei dispositivi di sicurezza e blocco
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Targa dati con marcatura CE;
- Dichiarazione di conformità.

9.3 VALUTAZIONE (VERIFICA) FINALE

La valutazione finale di cui all'allegato I punto 3.2 della direttiva comprende:

- L'esame dell'attrezzatura volto a verificare, tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto delle disposizioni della direttiva;
- La prova idraulica (o pneumatica);
- Per gli insiemi: verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza degli accessori di sicurezza e blocco.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	15 di 28

9.4 CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE (MODULO F)

La verifica sul prodotto da parte degli Ispettori Tecno consiste in esami e prove sulla singola attrezzatura per verificarne la conformità al tipo ed alle disposizioni della direttiva.

In particolare, Tecno:

- Verifica la qualifica o l'approvazione del personale addetto alla saldatura e alle prove non distruttive;
- Verifica i certificati rilasciati dai produttori dei materiali;
- Effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova idraulica (o pneumatica);
- Esamina, per gli insiemi l'idoneità e l'adeguatezza dei dispositivi di sicurezza;
- Verifica le lastre radiografiche, in base al numero di pellicole disponibili.

9.5 CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITA' (MODULO G)

La verifica sul prodotto da parte degli Ispettori Tecno consiste in esami e prove sulla singola attrezzatura per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva applicabili.

In particolare, Tecno:

- Esamina la documentazione tecnica di cui al punto 7.3, riguardante la progettazione e i processi di fabbricazione in accordo a quanto previsto al punto 8.1;
- Verifica la qualifica o l'approvazione del personale addetto alla saldatura e alle prove non distruttive;
- Verifica i certificati rilasciati dai produttori dei materiali;
- Effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova idraulica (o pneumatica) ed eventuale prova di funzionamento per gli insiemi;
- Esamina, per gli insiemi, l'idoneità e l'adeguatezza dei dispositivi di sicurezza
- Verifica le lastre radiografiche, in base al numero di pellicole disponibili.

9.6 RAPPORTI DI VALUTAZIONE

Al termine della valutazione l'ispettore incaricato redige un verbale nel quale sono riportate tutte le risultanze della valutazione, che viene prontamente messo a disposizione del Cliente. Tecno informa il Cliente relativamente alle eventuali non conformità riscontrate, che sospendono l'iter di certificazione. Qualora il richiedente la certificazione voglia proseguire l'iter certificativo deve, entro 30 giorni, mettere in atto le opportune azioni correttive per consentire a Tecno di effettuare eventuali compiti di valutazione addizionali (opportunamente documentati) per verificare che le non conformità siano state sanate. Contro tali decisioni il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso con le modalità stabilite dal presente Regolamento al § 16. Decorso i 30 giorni senza alcuna risposta o in caso di ulteriore esito negativo il processo certificativo è annullato e Tecno darà corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva.

9.7 RILASCIO DEL CERTIFICATO

Il membro del Comitato di Delibera (nella persona del membro del Comitato appositamente incaricato) è la figura responsabile per valutare e deliberare le proposte di concessione, rinnovo, revisione, sospensione e

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	16 di 28

revoca del certificato. Deve quindi valutare e verificare l'esito complessivo dell'ispezione e la corretta applicazione della normativa di riferimento.

Le decisioni sono assunte dal responsabile della delibera sulla base degli elementi, dati e informazioni relativi all'istruttoria condotta dal personale della Tecno. Tali dati ed elementi sono raccolti in opportuna documentazione che è resa disponibile al soggetto deliberante per un riesame di tutte le informazioni e di tutti i risultati relativi alla valutazione e per l'attività di delibera. In particolare, sono presi in considerazioni i seguenti aspetti:

1. Regolarità dell'iter di certificazione;
2. Ispettori /Gruppo di verifica;
3. Regolarità dell'iter di ispezione;
4. Documentazione presentata del Cliente (es. fascicolo tecnico, disegni, calcoli).

Il soggetto deliberante provvede a valutare la congruenza della pratica rispetto alle evidenze oggettive riportate nella documentazione, richiedendo, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile allo scopo.

Dall'analisi degli aspetti sopra riportati, la figura deliberante ha potere di:

- a) deliberare il rilascio del certificato
- b) negare il rilascio del certificato in presenza di non conformità motivandone le cause pregiudizievoli che verranno comunicate al cliente richiedente. La certificazione non sarà rilasciata fino a quando non siano predisposte ed attuate misure correttive per ripristinare la conformità. Contro tale decisione il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso con le modalità stabilite dal presente Regolamento al § 16. Decorsi i 30 giorni dalla comunicazione al Cliente senza alcuna risposta o in caso di ulteriore esito negativo il processo certificativo è annullato e Tecno darà corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva.

Il soggetto deliberante redige un verbale di delibera ove per ogni pratica analizzata si riporta il numero di protocollo della pratica, la documentazione analizzata ed il parere espresso relativa alla delibera.

Con la delibera di rilascio del certificato, si autorizza l'emissione del certificato da parte di Tecno, in virtù del quale viene confermata la possibilità di indicare la marcatura CE e l'emissione dei documenti ad essa relativi.

Il membro del Comitato di Delibera (nella persona del membro del Comitato appositamente incaricato) è competente per la decisione circa eventuali provvedimenti nei confronti del Fabbricante, in relazione a segnalazioni inerenti alla certificazione (sospensione, revoca, limitazioni, diniego. o ad eventuali revisioni del certificato).

Il certificato è rilasciato solo dopo aver stipulato un valido accordo di certificazione, i requisiti della certificazione siano completamente soddisfatti e sia stata presa la decisione del rilascio dell'attestato da parte del soggetto deliberante.

Tecno comunque non delega la propria autorità in merito alla delibera dei certificati né a persone o enti esterni.

Il rilascio dei certificati è subordinato al pagamento degli importi concordati per l'attività di verifica eseguita.

Per ulteriori dettagli sulla modalità di gestione dell'iter di delibera, si rimanda al documento procedura Delibera Certificati (P/DC/75), di cui viene garantita la possibilità di visionarlo a richiesta.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	17 di 28

Il Fabbricante non può apportare modifiche alle attrezzature ed insiemi certificati, senza preventiva richiesta di autorizzazione a Tecno, affinché le modifiche proposte possano essere esaminate e, se del caso, approvate.

9.8 SORVEGLIANZA SUL PRODOTTO / ISPEZIONE (MODULI A2, C2)

La sorveglianza sul prodotto / ispezione viene effettuata mediante visite senza preavviso di Tecno, ad intervalli casuali, in funzione del prodotto e della produzione, e consiste in:

- Accertamento che il Fabbricante svolga effettivamente la verifica finale come descritto al punto 9.3;
- Prelievo sul luogo di fabbricazione o di immagazzinaggio di esemplari di attrezzature ai fini del controllo.

Tecno valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare la verifica finale, parzialmente o integralmente.

La validità del certificato è subordinata all'effettuazione delle visite senza preavviso effettuate ad intervalli casuali. Durante l'anno si effettueranno un numero di verifiche legate alla tipologia dei prodotti e al volume di produzione, che saranno indicate in sede di offerta/contratto.

In caso di interruzione della produzione dalla visita di prima certificazione o dall'ultima visita senza preavviso, il Fabbricante è tenuto a dichiararlo per iscritto, trasmettendo a Tecno la comunicazione ufficiale, specificando l'ultimo esemplare prodotto ed impegnandosi a comunicare a Tecno l'eventuale ripresa della produzione, al fine di eseguire la visita senza preavviso in occasione del primo esemplare prodotto.

Il fabbricante si impegna a tenere informato l'organismo delle produzioni relative ai prodotti / famiglie di prodotti oggetti di certificazione per consentire le verifiche casuali.

Attività di riesame dei Certificati di Ispezione – Modulo A2

Il Comitato di delibera procede al riesame dei Certificati di Ispezione relativi alle verifiche sui moduli A2, entro sette giorni dalla data dall'ispezione (nel caso di esito positivo) ed entro 48 ore (nel caso di esito negativo).

Nel caso in cui dal riesame si evidenziassero delle non conformità il Comitato di delibera, previa opportuna analisi, procederà alla valutazione del caso secondo il seguente criterio:

- a. Errori formali: es. trascrizione di dati di anagrafica errati, si provvederà alla emissione dei Certificati di Ispezione e alla loro distribuzione nei 7 gg lavorativi successivi alla data del riesame, provvedendo al ritiro dei Certificati errati;
- b. Errori sostanziali: es. errori nella valutazione di conformità, il Comitato di delibera provvederà ad annullare il Certificato e a pianificare la ripetizione dell'ispezione dell'apparecchiatura / sistema nei termini massimi di 2 gg dalla data del riesame, senza costi aggiuntivi per il Cliente, informando il Cliente stesso.

Modalità di riferimento al Certificato di Ispezione

Il Cliente nella propria corrispondenza o pubblicazione di carattere tecnico può fare riferimento al Certificato di Ispezione rilasciato da Tecno.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare che il Certificato di Ispezione riguarda esclusivamente quella

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	18 di 28

determinata apparecchiatura conforme al tipo e non altre e non sono fatte improprie estrapolazioni, ma sia tenuto nella sua forma originale.

10. MARCATURA CE

10.1 APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

La marcatura CE consiste nel simbolo grafico rappresentato nell'Allegato II del Regolamento CE n. 765/2008 e secondo i principi esposti all'art. 30 di tale Regolamento, seguita dal numero identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nella fase di controllo della fabbricazione (n. 1214 per Tecno).

La marcatura deve essere apposta in modo ben visibile, facilmente leggibile e indelebile su ciascuna attrezzatura di cui all'art. 3 punto 1 della direttiva e sugli insiemi di cui all'art.3 punto 2.

È vietato apporre marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. È possibile apporre ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. L'utilizzo del marchio CE è regolamentato dall'apposito regolamento di utilizzo del logo A/RUL/48, disponibile su richiesta del cliente.

10.2 IRREGOLARE APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

Quando Tecno constata che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, ne informa il competente Ministero per l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o il ritiro dal mercato stesso. È giudicato scorretto l'uso della certificazione qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

In particolare, è scorretto l'uso quando la certificazione:

- Non sia stata ancora concessa;
- Sia stata revocata o sospesa;
- Venga utilizzata o pubblicizzata fuori dal suo campo di applicazione.

10.3 USO DEL CERTIFICATO

Il Cliente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione e può riprodurre integralmente l'attestato, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione. Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da Tecno.

Il Cliente deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata evitando che la stessa possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dall'attestato rilasciato da Tecno

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, Tecno si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del Cliente, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

Nell'utilizzare il marchio Accredia sulle attestazioni di certificazione e sugli altri documenti sui quali l'Organismo può decidere di apporlo, Tecno si attiene alle prescrizioni contenute nell'apposito "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia" (RG09 nella revisione corrente). L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti dell'Organismo è consentito esclusivamente in abbinamento al logo Tecno in conformità alle regole previste dal Regolamento stesso.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	19 di 28

11. RICHIESTA DI MODIFICHE DA PARTE DEL FABBRICANTE

Qualora il Fabbricante intenda apportare qualunque modifica, anche se minima, alle attrezzature oggetto del Certificato ed alla relativa documentazione, deve preventivamente informare Tecno per permettere di valutare l'impatto che tali modifiche potrebbero avere sulla condizione di conformità del prodotto certificato e sulla validità mantenuta dallo stesso o se, viceversa, siano necessarie valutazioni integrative per riconfermare la conformità del prodotto alle specifiche oggetto della certificazione in atto. Tecno, dopo avere esaminato le modifiche proposte, valuta, informandone il Fabbricante, se il Certificato rimane valido o se invece sia necessario presentare formale domanda per l'ottenimento di una nuova certificazione o di una revisione della medesima. Non è consentita al Fabbricante la distribuzione dei prodotti classificati e dichiarati come certificati a seguito di tali modifiche finché Tecno non abbia notificato il proprio consenso o abbia deliberato la revisione o l'emissione del certificato.

Qualora il Fabbricante abbia modificato la propria denominazione/ragione sociale e la propria sede legale e/o operativa, deve darne comunicazione a Tecno per la riemissione del Certificato.

Le spese per le eventuali azioni di verifica e aggiornamento sono a carico del Fabbricante.

Nel caso di modifiche tecnicamente non rilevanti e che non cambiano la configurazione dell'impianto, Tecno può procedere ad una revisione del certificato. Se le modifiche fossero sostanziali o cambiassero la configurazione dell'impianto il fabbricante dovrà presentare una nuova domanda di certificazione.

12. SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO

I certificati possono essere sospesi da Tecno nei seguenti casi:

- Qualora il Fabbricante non permetta a Tecno di effettuare le visite senza preavviso con la cadenza prevista, entro 9 mesi dall'ultima visita
- Qualora durante le visite senza preavviso Tecno abbia evidenziato gravi criticità e rimane in attesa di esaminare le azioni correttive che il Fabbricante intenda adottare e le valutazioni sulle cause delle non conformità;
- Qualora durante le visite di Tecno, il Fabbricante, non consenta l'accesso agli ispettori di Accredia, in accompagnamento;
- Mancato pagamento degli importi dovuti per le attività oggetto del presente regolamento
- Eventuali segnalazioni o ritorni negativi di ritorno sul mercato da prodotti certificati
- Qualora, nell'ipotesi di modifiche dei requisiti di certificazione, il Cliente non si adegui alle nuove disposizioni entro le tempistiche comunicate da Tecno come obbligatorie per adeguarsi.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato al Fabbricante mediante raccomandata (o PEC), con facoltà di anticipare la comunicazione mediante fax e/o e-mail. In tale comunicazione viene specificato il motivo della sospensione ed il termine entro cui attuare le azioni correttive richieste.

Durante il periodo di sospensione del certificato il Fabbricante non può utilizzare il numero distintivo di Tecno in associazione alla marcatura CE sulle attrezzature oggetto del certificato e, quindi, non potrà immettere sul mercato attrezzature oggetto del certificato stesso.

In seguito alla sospensione, il certificato e tutte le eventuali copie e/o riproduzioni non possono essere utilizzate o deve essere restituita la copia originale del certificato di conformità. Inoltre, non è consentito

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	20 di 28

pubblicizzare ulteriormente la certificazione, eliminando immediatamente ogni riferimento all'attestato sospeso.

Tutte le spese sostenute da Tecno per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione, sono a carico del Cliente. Se quest'ultimo non risolve, nel tempo stabilito da Tecno le problematiche che hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione, Tecno provvede a sanzionare con la revoca del Certificato.

Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 mesi: trascorso tale termine si tramuta in revoca della certificazione, il provvedimento di sospensione può essere ritirato anche prima dello scadere del periodo di sospensione deciso, ma solo a condizione che il Cliente dimostri di aver rimosso le cause che l'hanno provocata.

Una volta sospeso, il certificato può essere definitivamente revocato da Tecno nei seguenti casi:

- Qualora il Fabbricante non permetta, a Tecno di effettuare le visite senza preavviso con cadenza prevista, entro 12 mesi dall'ultima visita;
- Inadeguatezza o assenza delle risposte da parte del Fabbricante alle criticità emerse sulle attrezzature sottoposte a certificazione o sorveglianza;
- Perdurare della condizione di mancato pagamento degli importi dovuti per le attività oggetto del presente regolamento;
- Qualora durante le visite di Tecno, il Fabbricante, persista a non consentire l'accesso agli ispettori di Accredia, in accompagnamento;
- Utilizzo del certificato che è stato sospeso;
- Contraffazione del certificato emesso;
- Ritorno dal mercato di notizie relative alla mancata ottemperanza dei requisiti sicurezza del prodotto legati alla certificazione
- Qualora, nell'ipotesi di modifiche dei requisiti di certificazione, il Cliente persista a non adeguarsi alle nuove disposizioni entro 6 mesi dalle tempistiche comunicate da Tecno come obbligatorie per adeguarsi.

Il provvedimento di revoca viene comunicato al Fabbricante mediante raccomandata (o PEC), con facoltà di anticipare la comunicazione mediante fax e/o e-mail, informando gli Stati membri e gli altri organismi di certificazione.

A seguito della revoca del certificato il Fabbricante dovrà cessare l'utilizzo del numero distintivo di Tecno in associazione alla marcatura CE sulle attrezzature oggetto del certificato e, quindi, non potrà più immettere sul mercato attrezzature oggetto del certificato stesso.

13. MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE

Al termine della procedura di certificazione il Fabbricante consegna a Tecno tutta la documentazione relativa all'attività svolta e il fascicolo tecnico finale.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	21 di 28

14.CONDIZIONI ECONOMICHE

Eventuali variazioni delle tariffe riportate nel tariffario o nell'offerta consegnata al Fabbricante alla stipula del contratto, sono notificate, a mezzo fax o e-mail ai Clienti che abbiano in corso attività di certificazione da parte di Tecno. Il Fabbricante ha 30 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato il termine di 30 giorni senza comunicazioni da parte del Fabbricante, le variazioni delle tariffe verranno ritenute accettate per silenzio – assenso.

15.RISERVATEZZA

Tecno garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di valutazione tecnica, sorveglianza, verifica e certificazione venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di verifica sono considerati riservati, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge o da disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica; la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da Tecno e successivamente approvata in forma scritta dal Cliente/persona interessata, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della magistratura).

Tecno garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti i prodotti ispezionati ed i rispettivi Clienti, ad eccezione delle informazioni che il Cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra Tecno ed il cliente (es. al fine di rispondere ai reclami). Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento ed a Tecno per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di Tecno coinvolto nelle verifiche sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio di Tecno e per gli ispettori. Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi da Tecno senza il consenso scritto del Cliente ad eccezione dei dati riportati nell'elenco delle Certificazioni emesse da Tecno e di quelli riguardanti lo stato di validità delle certificazioni rilasciate da Tecno (incluse quelle relative alle sospensioni e revoche degli attestati). Inoltre, i dati delle Certificazioni emesse e lo stato di validità, sospensione, revoca delle certificazioni potranno essere pubblicati sul sito internet di Tecno e per le eventuali attività per cui Tecno è accreditato saranno inseriti nella banca dati Accredia consultabile su relativo sito internet.

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), Tecno si ritiene sollevata dall'obbligo della riservatezza; nel caso in cui sia consentito dalla legislazione applicabile, Tecno provvederà ad informare preventivamente il Cliente/persona interessata.

Le informazioni riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (ad esempio dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate da Tecno e da tutto il personale che opera per Tecno, come informazioni riservate.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	22 di 28

16. RICORSI E RECLAMI

Per reclamo si intende qualsiasi comunicazione scritta o verbale che segnala insoddisfazione, diversa dal ricorso indirizzata a Tecno, riferibile ai servizi forniti da Tecno o dai suoi collaboratori, in genere, all'operato o condotta del medesimo, non corrispondenti ai requisiti o alle aspettative del Cliente o di altre parti interessate, per la quale si attende una risposta.

Per ricorso si intende una richiesta formale indirizzata dal Cliente di Tecno, riguardo decisioni, valutazioni o certificazioni emesse da parte di Tecno, affinché vengano riconsiderate.

Tutti i reclami, i ricorsi e i loro iter vengono registrati e conservati nel rispetto delle clausole di riservatezza e possono essere accolti e trattati con adozione di provvedimenti correlati e documentati ove rivelatesi fondate, o respinti nel caso di manifesta infondatezza.

Tecno è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento di reclami e ricorsi.

Le indagini e le decisioni sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria.

Le modalità di presentazione dei reclami e dei ricorsi sono le seguenti:

- Reclamo: deve essere presentato in forma scritta a mezzo fax, posta o mail. Inoltre, sul sito internet dell'organismo è messa a disposizione una sezione dedicata ai reclami che prevede l'inoltro mediante compilazione di un format del reclamo in forma elettronica diretta;
- Ricorso: deve essere presentato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

Eventuali ricorsi/reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta nelle forme sopra indicate, che fornisca dettagli e integrazioni a supporto, nonché controdeduzioni adeguate a motivarne e sostenerne lo stato in essere. Reclami o ricorsi anonimi non vengono presi in considerazione.

Il processo di trattamento dei reclami o dei ricorsi viene gestito dall'organismo sotto vincolo di riservatezza, sia per quanto riguarda il reclamante o il ricorrente, sia per quanto attiene al contenuto del reclamo o del ricorso stesso.

Tecno garantisce che le decisioni relative a reclami o ricorsi, siano riesaminate ed approvate da soggetti che non siano coinvolti nelle attività oggetto di reclamo o ricorso.

Tecno è responsabile della raccolta e verifica di tutte le informazioni necessarie per validare il reclamo o il ricorso, nonché di tutte le decisioni del processo di trattamento del reclamo o del ricorso. Sia per i reclami che per i ricorsi, Tecno risponderà direttamente ed in prima persona al reclamante o al ricorrente.

La presentazione di reclami o ricorsi, il loro esame e le relative decisioni, non danno luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria nei confronti del reclamante o ricorrente.

16.1 RECLAMI

I soggetti che possono avere un rapporto con Tecno a qualsiasi titolo, derivante da sottoscrizione di contratti, stipula di convenzioni, accordi commerciali, richieste di informazioni o richiesta di servizi, possono presentare reclamo a Tecno (a titolo meramente esemplificativo, clienti o potenziali cliente, autorità di controllo e regolamentazione, etc.).

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	23 di 28

Tecno prende in considerazione i reclami purché scritti e circostanziati nei fatti e nei motivi del reclamo. I reclami presi in considerazione vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante entro una settimana.

Nel caso in cui tali informazioni non siano disponibili nel reclamo, il Cliente (o altro soggetto reclamante) è contattato per le dovute integrazioni

Il reclamo è valutato dal Responsabile Tecnico (o dal Sostituto Responsabile Tecnico nel caso in cui il Responsabile Tecnico sia coinvolto direttamente nel reclamo) chiamando anche altre possibili funzioni coinvolte nelle possibili cause di insorgenza ivi incluso, se necessario e se interessante come causa ed origine il suo operato, anche l'ispettore.

Tecno comunica formalmente, in forma scritta (es. fax, mail) al soggetto reclamante, entro 7 giorni dalla ricezione delle eventuali integrazioni, se il reclamo è stato giudicato ammissibile o meno.

In caso di ammissibilità, Tecno comunica formalmente la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del reclamo).

Se si appura l'infondatezza/inammissibilità del reclamo, Tecno invia al reclamante in forma scritta un report che dimostri l'evidenza dell'estraneità di Tecno ai fatti oggetto della contestazione e le ragioni che hanno portato a tale conclusione.

I reclami ammissibili vengono valutati da personale indipendente rispetto a quello coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del reclamo.

In ogni caso, la persona incaricata di gestire il reclamo non deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo stesso.

Il Responsabile Tecnico / la persona incaricata di gestire il reclamo (indipendente rispetto al coinvolgimento nelle attività oggetto del reclamo) individua e sottopone al reclamante una serie di misure correttive (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante).

Il rapporto del processo di revisione, analisi e le soluzioni indicate, sono trasmesse al reclamante in forma scritta (es. fax, mail, etc.) entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità. Se il reclamante accetta le misure correttive proposte dal RT la procedura di reclamo si concluderà con l'espletamento delle misure correttive scelte. Contrariamente, se il reclamante non dovesse essere concorde e soddisfatto dall'analisi e le soluzioni suggerite, avrà il diritto di avviare procedimenti legali.

A conclusione delle attività di cui sopra, Tecno valuta con il reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

16.2 RICORSI

ricorsi sono presentati da Clienti (o suoi rappresentanti/delegati) in seguito alla ricezione di un documento attestante una decisione dell'Organismo. Ogni soggetto, che abbia stipulato con Tecno un contratto relativi alle attività di certificazione o ne abbia richiesto i servizi, può presentare ricorso scritto contro le decisioni di Tecno. La comunicazione del ricorso deve avvenire nelle forme sopra indicate, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	24 di 28

La presentazione di ricorsi avverso decisioni assunte o atti compiuti da Tecno, non sospendono in ogni caso la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione.

Il Cliente che presenta ricorso dovrà inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o sistema equipollente (es. PEC), a Tecno. Tale comunicazione dovrà riportare i riferimenti del ricorrente, l'oggetto del ricorso e le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni e la firma del ricorrente.

Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi Tecno invierà al ricorrente una comunicazione con le relative motivazioni. I ricorsi vengono registrati ed il loro ricevimento e la relativa presa in carico viene confermata per iscritto al ricorrente entro una settimana.

Il Responsabile Tecnico (qualora questi sia coinvolto direttamente nel ricorso o sia impossibilitato, l'esame del ricorso spetta al Sostituto Responsabile Tecnico o in ogni caso a persone tecnicamente competenti), procederà all'esame del ricorso coinvolgendo un soggetto diverso da chi è interessato dal ricorso e con competenze adeguate e ove fosse necessario da un soggetto esterno secondo pertinenza (legale, fiscale, gestionale) con lo scopo di raccogliere e verificare tutte le informazioni attinenti al ricorso.

Tutta la documentazione relativa al ricorso viene presentata alla Direzione che è il soggetto titolato ad esaminare tutti gli elementi concernenti il ricorso e validare lo stesso. Sulla base della documentazione presentata, la Direzione stabilisce i soggetti (interni e/o esterni all'organismo) a cui viene affidata l'analisi e la gestione del ricorso, atte ad individuare le necessarie azioni risolutive.

Tecno comunica formalmente entro 7 (sette) giorni (mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata) al soggetto ricorrente l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso ed i soggetti incaricati dell'analisi del ricorso stesso. Su richiesta scritta da parte del ricorrente, Tecno fornisce informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

Le decisioni finali elaborate dai soggetti incaricati dalla Direzione, sono riesaminate ed approvate da quest'ultima. Tali decisioni, riportate in un report firmato dalla Direzione, sono comunicate al ricorrente mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Qualora non si ravvisino elementi sufficienti all'accoglimento, il ricorso viene respinto, motivando al ricorrente la decisione. Se il ricorrente accetta le soluzioni presentate e le misure correttive proposte da Tecno, la procedura di ricorso si concluderà con l'espletamento delle misure correttive scelte. Contrariamente, se il ricorrente non dovesse essere concorde e soddisfatto dall'analisi e delle soluzioni suggerite, avrà il diritto di avviare procedimenti legali.

A conclusione delle attività di cui sopra, Tecno valuta con il ricorrente e con le altre parti coinvolte nel ricorso se il contenuto del ricorso e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici ed eventualmente in quale misura. Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento. Pertanto, se il ricorso non venisse accolto dall'organismo, eventuali spese conseguenti all'iter di analisi delle cause, di raccolta delle informazioni e di definizione delle modalità di gestione, saranno addebitate al ricorrente stesso.

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	25 di 28

17. CONTROVERSIE/CONTENZIOSI

Con contenzioso si intende il ricorso, da parte di Soggetti avente causa, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo di certificazione. Per eventuali contenziosi o controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva, il foro competente è esclusivamente il Tribunale di Savona.

18. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO/ MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

Tecno fornisce adeguate informazioni e comunicazioni ai Clienti relativamente alle modifiche dei requisiti di certificazione o alle modifiche che intende apportare ai requisiti per la certificazione. A seguito della decisione e della pubblicazione dei requisiti modificati, Tecno provvede a verificare che ciascun Cliente esegua tutti gli adattamenti necessari entro un periodo di tempo, ritenuto ragionevole secondo il proprio motivato e documentato giudizio tecnico e realizzativo.

Nel caso si debbano apportare modifiche ai requisiti della certificazione, rese necessarie a seguito di modifiche o aggiornamenti di nuove disposizioni legislative e/o nuove norme tecniche armonizzate applicabili al prodotto, tali modifiche sono tempestivamente comunicate per iscritto da Tecno ai Clienti con l'indicazione della data in cui entreranno in vigore. Tali situazioni potrebbero comportare la ripetizione completa dell'iter certificativo. Il nuovo Regolamento di certificazione che recepisce i nuovi requisiti è reso disponibile ai Clienti, specificando la data di entrata in vigore. L'adeguamento alle nuove disposizioni è obbligatorio entro la data specificata da Tecno. Ciascun Cliente può chiedere, informazioni e delucidazioni a cui Tecno risponderà. Il mancato adeguamento dei Soggetti in questione alle misure stabilite, nei tempi concordati, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche Tecno renderà disponibile il Regolamento sul proprio sito internet www.tecnoped.it e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Fabbricante ha 30 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione.

Passato il termine di 30 giorni senza comunicazioni da parte del Fabbricante, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso

19. REGISTRAZIONE DEI RECLAMI RICEVUTI DAL PRODUTTORE

È fatto obbligo per l'Organizzazione di:

- Registrare eventuali richiami ricevuti dai propri clienti concernenti il prodotto certificato;
- Eseguire appropriate indagini su tali reclami e tenerne registrazioni;
- Adottare, se necessario, azioni correttive e tenerne registrazione;

Queste registrazioni devono essere disponibili per esame da parte degli ispettori della Tecno Srl.

Per accettazione da parte del Fabbricante (o altro soggetto come sopra indicato avente titolo)

(data)

(timbro e firma del legale rappresentante)

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	26 di 28

Per avvenuta lettura, comprensione e eventuale richiesta di chiarimenti, non sussistendo dubbi interpretativi si esprime formale accettazione nello specifico degli articoli 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ed allegato 1 (informativa privacy).

(data)

(timbro e firma del legale rappresentante)

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	27 di 28

Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: clienti.

Tecno S.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

- Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all'esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

- Gestione della clientela;
- Gestione della qualità;
- Programmazione delle attività;

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare:

- Gestione del contenzioso;

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- Trattamento a mezzo calcolatori elettronici;
- Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
- Trattamento a mezzo di strumenti telematici o altri sistemi di comunicazione;

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- Dipendenti;
- Collaboratori esterni;

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari, tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- Banche ed istituti di credito;
- Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- Spedizionieri, poste, aziende per la logistica;

Diffusione: i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

TECNOS.r.l.	Regolamento per la certificazione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE – Moduli B (progetto e produzione), C2, F, G Regolamento di ispezione delle attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68/UE Modulo A2 (A/R/25)	Revisione	12
		Data:	30/03/2023
		Pagina	28 di 28

- Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Tecno S.r.l (Via Colla7/2 , 17014 Cairo Montenotte(SV); P.IVA: 01222150094) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a Dell'origine dei dati personali;
 - b Delle finalità e modalità del trattamento;
 - c Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.